



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Via V. Veneto - 64027 e mail: protocollo@comune.santomero.te.it
Cod.Fisc. 82002660676 P.Iva 00523850675 - Tel. 0861/88098 - Fax 0861/88555

ORDINANZA SINDACALE n. 37 del 6 luglio 2023

ORARIO DI LAVORO E REPERIBILITA' PER SERVIZI URGENTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*", che attribuisce al Sindaco, tra l'altro, il compito di coordinare e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti
- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*", che indica, alla lettera e) tra i criteri generali "l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea";
- l'art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante "*Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica*" che:
 - ridefinisce la materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con l'obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;
 - ha previsto l'obbligo generale delle Amministrazioni di articolare l'orario di servizio degli uffici pubblici su cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto salvo che l'Amministrazione per particolari esigenze da soddisfare con carattere di continuità per tutti i giorni della settimana possa adottare anche orari di servizio su sei giorni settimanali;

Visto il C.C.N.L. 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'art. 29 nel quale è previsto, tra l'altro, che l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, il quale è determinato sulla base dell'ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e nell'intento di assicurare l'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

Visto il contratto collettivo decentrato del Comune di Sant'Omero;

Atteso che:

- per orario di servizio deve intendersi il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza;
- per orario di apertura al pubblico deve intendersi il periodo di tempo giornaliero, nell'ambito dell'orario di servizio, di accesso ai servizi da parte dell'utenza;
- per orario di lavoro deve intendersi il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio;

Rilevato che l'orario di apertura al pubblico è definito con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego del personale a disposizione al fine di consentire l'efficiente svolgimento dei compiti assegnati garantendo al tempo stesso un sufficiente periodo di apertura al pubblico che consenta la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;



Richiamato pure l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 il quale statuisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e statistica e ricordato che, nell'ambito delle funzioni di Ufficiale del Governo e in particolare di stato civile ricorrono le registrazioni dei decessi, disciplinati in generale dalla normativa di seguito riportata:

- l'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevede che l'accertamento della morte debba avere luogo nell'arco temporale compreso dopo le 15 ore dal decesso, ma entro le 30 ore dallo stesso;
- l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 296 stabilisce che il rilascio del permesso di seppellimento non può avere luogo se non decorse 24 ore;
- nel testo del D.P.R. 296/2000 il termine per la dichiarazione di morte, per l'autorizzazione al trasporto è rimasto determinato in 24 ore e che il medesimo risulta essere un termine ordinatorio, sprovvisto di sanzioni;

Vista altresì la legge regionale n. 41 del 10.8.2012 in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Ricordata l'ordinanza sindacale per la regolamentazione della reperibilità per registrazione decessi con prot. 3040 del 31.3.2018;

Constatata la necessità – a seguito del reclutamento di nuovo personale - di dover modificare l'articolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente specifica per questi servizi e di dover procedere ad una regolamentazione degli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Servizi Demografici, Anagrafe e Stato Civile armonizzando, appunto, l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti, nel rispetto dei carichi di lavoro, e considerato il personale in servizio dipendente del Comune di Sant'Omero e tenuto presente l'interesse prioritario di assicurare il corretto funzionamento di servizi essenziali come quelli qui richiamati;

Sentiti i Responsabili dell'Area Amministrativa e dei Servizi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 92 del 15/11/2012;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza,

ORDINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

A far data dal **10 luglio 2023** e sino a nuova disposizione l'**ORARIO DI LAVORO** del personale dipendente dell'Ufficio Servizi Demografici, Anagrafe e Stato Civile sarà articolato come segue:

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE, LEVA

- **LUNEDÌ** orario 8:00 – 14:00
- **MARTEDÌ** orario 8:00 – 14:00
- **MERCOLEDÌ** orario 8:00 – 14:00
- **GIOVEDÌ** orario 8:00 – 14:00
- **VENERDÌ** orario 8:00 – 14:00
- **SABATO** orario 8:00 – 14:00
- **DOMENICA** reperibilità

Per i servizi pubblici essenziali, in particolare per la registrazione dei decessi, sarà dunque garantita la reperibilità, anche con apposita turnazione stabilita dal Responsabile del Servizio, sentito il Sindaco e il Segretario comunale.



In caso di particolari esigenze sanitari, e ove ricorrano più giorni festivi consecutivi, potranno essere calendarizzati i giorni di reperibilità, ferma la chiusura del servizio nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale.

Sino a nuova disposizione è confermato il seguente **ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO**:

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

- **LUNEDÌ** orario 8:00 – 12:30
- **MARTEDÌ** orario 8:00 – 12:30
- **MERCOLEDÌ** orario 8:00 – 12:30
- **GIOVEDÌ** orario 8:00 – 12:30
- **VENERDÌ** orario 8:00 – 12:30
- **SABATO** orario 8:00 – 12:30

Le ditte, i professionisti esterni e gli utenti, per questioni inerenti i servizi essenziali e la registrazione dei decessi, potranno accedere all'Ufficio Servizi Demografici, Anagrafe e Stato Civile al di fuori degli orari di apertura al pubblico su appuntamento, previo contatto telefonico con il/i responsabile/i del servizio tenuti alla reperibilità.

Inoltre, il Sindaco

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento a tutti gli uffici comunali.

La trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

La massima divulgazione alla cittadinanza di quanto disposto con il presente provvedimento.

Con la presente ordinanza si revoca qualunque altra precedente disposizione attinente all'orario dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio.

Dalla residenza municipale,

IL SINDACO
Avv. Andrea Luzii



